

proposta di legge n. 45

a iniziativa del Consigliere LATINI

presentata in data 8 ottobre 2010

—————

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA REGIONE-ORDINI
E COLLEGI PROFESSIONALI

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta si intende riconoscere la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, e si intende promuovere un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

La proposta si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 della presente proposta enuncia le finalità della legge.

Con l'articolo 2 s'istituisce la Conferenza permanente Regione-Ordini e collegi professionali; che vuole essere uno strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale.

L'articolo 3 regola le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza, mentre l'articolo 4 concerne le modalità per l'approvazione del Regolamento per disciplinare lo schema di funzionamento della Conferenza stessa.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

Art. 2
*(Conferenza permanente
Regione-Ordini e collegi professionali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza permanente Regione-Ordini e collegi professionali, di seguito denominata Conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico fiscali, ambientali, energetici, della sicurezza sul lavoro e qualità dei servizi, all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

Art. 3
*(Costituzione e funzionamento
della Conferenza)*

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali ed enti locali;
- c) dal Presidente e dai vice presidenti della commissione consiliare permanente in materia di affari istituzionali;
- d) dai Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini o, qualora non costituite, da un rappresentante regionale delegato dagli Ordini e collegi provinciali per ogni professione tecnica regolamentata;

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale con scadenza, di norma, trimestrale oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa.

4. Gli ordini e i collegi professionali indicati al comma 1, lettera d), sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto di costituzione.

5. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, in luogo dei componenti di diritto di cui al comma 1, lettera d) loro delegati e possono, altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in materia per fornire supporto conoscitivo.

6. La Conferenza è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Regolamento)

1. La Conferenza, entro novanta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza stessa.